



# COMUNE DI AVELLA

## PROVINCIA DI AVELLINO

PROT. N. 7489 / 2018

### AVVISO PUBBLICO

#### INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELL'ALBO UNICO DI PROFESSIONISTI ACCREDITATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI AI SENSI DELL'ART. 17 C.1 LETT. D) N. 1 E N. 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

#### IL RESPONSABILE

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Richiamati gli artt. 4 e 17 del precitato Codice;

Visto l'art. 17 c.1 lett. d) n. 1 e n. 2 del Codice;

Considerato che nel contesto normativo vigente, gli incarichi di patrocinio legale in giudizio, sono contemplati come contratti d'opera professionale, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice, ancorché assoggettati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Preso atto della necessità ed urgenza di costituire l'albo unico dei professionisti accreditati per il conferimento degli incarichi legali ai sensi dell'art. 17 c.1 lett. d) n.1 e n. 2 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### RENDE NOTO

Di attivare la presente procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di istanze di iscrizione all'Albo Unico dei legali accreditati per il conferimento di incarichi singoli di Patrocinio in Giudizio di questo Ente, in conformità alla disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018.

#### Art. 1. COSTITUZIONE DELL'ALBO E PROCEDURE DI GESTIONE

1. Per ragioni di urgenza correlate alla necessità di conferire incarichi legali nell'ambito di giudizi in cui l'Ente è già convenuto, è prevista la prima formale costituzione dell'Albo al 31.12.2018 sulla base delle istanze di iscrizione acquisite entro la stessa data.
2. Successivamente, si procederà ad aggiornamento continuo entro 30 gg. dalla presentazione delle singole istanze di iscrizione, previa adozione di uno specifico disciplinare di gestione, oggetto di distinta approvazione e pubblicizzazione, in ossequio al dettato della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90.

#### Art. 2. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI GENERALI

1. Possono presentare istanza di iscrizione, i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l'iscrizione ad un albo circondariale.
2. Il legale dovrà dichiarare, in sede di istanza di iscrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, di non avere relazioni di coniugio, parentela od affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di annullare l'iscrizione e risolvere l'eventuale contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. Il legale dovrà dichiarare, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Avella (AV), né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti, dal Comune di Avella (AV). A tal fine il legale s'impegna a comunicare tempestivamente l'insorgere di ciascuna delle condizioni ostative richiamate precedentemente.

#### Art. 3. CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

1. Ai professionisti che presenteranno istanza di iscrizione all'Albo, l'Ente si riserva la facoltà di conferire gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune, sulla scorta dei criteri e procedure qui di seguito articolate:
  - A) **In tutte le cause civili dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale, di valore fino a € 5.200,00:**

Affidamento degli incarichi “a rotazione”, e selezione della migliore offerta economica mediante confronto tra due o più preventivi di spesa;

**B) In tutte le cause civili dinanzi al Giudice di Pace e Tribunale, di valore superiore a € 5.200,00:**

Affidamento degli incarichi mediante valutazione comparativa dei curricula e selezione del professionista in base alla specializzazione ed esperienza nelle materie oggetto di contenzioso, pregressa proficua collaborazione in relazione alla medesima questione; in via graduata, si terrà conto del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

**C) In tutte le controversie dinanzi al Giudice del lavoro, al TAR, e dinanzi a tutte le giurisdizioni superiori, a prescindere dal valore della controversia, gli incarichi saranno conferiti in applicazione dei criteri di cui al precedente punto B.**

#### **Art. 4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAGLI INCARICHI E OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

1. Non potranno essere conferiti incarichi legali agli avvocati che abbiano assunto il patrocinio di cause contro l'Amministrazione o avverso enti, associazioni, fondazioni, istituzioni consorzi, aziende e società costituiti o partecipati dal Comune, che abbiano contravvenuto al dovere di fedeltà o violato altri doveri professionali nei confronti dell'Amministrazione, ovvero che siano sottoposti a procedimento penale.
2. L'avvocato nominato, si impegna, per tutta la durata dell'incarico conferito, a non difendere o assistere soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale nei confronti dell'Ente.
3. Il legale incaricato dovrà dichiarare di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e, che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

#### **Art. 5. ONORARIO PROFESSIONALE**

1. Nel rispetto del principio di “economicità” al quale soggiacciono gli incarichi legali ex art. 17 c. 1 lett. d) n. 1 e n. 2 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è tenuto ad accertare la congruità e l'equità del compenso, sulla scorta dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37. A tal fine, la congruità del compenso sarà verificata in base ad un confronto con i parametri minimi fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37.
2. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico legale con il quale si impegna a esigere e a percepire il compenso nella misura determinata. Gli importi compenseranno in via onnicomprensiva l'attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dell'incarico indipendentemente dalla durata della stessa e dal numero delle udienze di trattazione effettuate.

#### **Art. 6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. I professionisti interessati potranno far pervenire apposita istanza di iscrizione all'Albo Unico dei legali accreditati per il conferimento degli incarichi di patrocinio in giudizio di questo Ente. L'Albo è permanentemente aperto, ancorché sia prevista la prima formale costituzione sulla base delle istanze di iscrizione acquisite entro la data del 31.12.2018.
2. Le istanze di iscrizione dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [amministrativa.avella@cert.irpinianet.eu](mailto:amministrativa.avella@cert.irpinianet.eu). La documentazione dovrà essere prodotta in formato pdf/A e firmata digitalmente in conformità al vigente Codice dell'Amministrazione digitale ex D.lgs. n. 82/2005. Essa dovrà recare il nominativo del mittente, l'indicazione del destinatario “Comune di Avella (AV)” e in oggetto: “**Istanza di iscrizione all'Albo dei legali accreditati**”.
3. Nelle more della adozione del disciplinare tecnico di gestione dell'Albo, l'istanza di iscrizione potrà essere formulata in carta semplice e su schema libero, alla quale dovrà essere, necessariamente, allegata la seguente documentazione aggiuntiva:
  - a) Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 contenente:
    - i dati di iscrizione all'albo degli avvocati con l'indicazione della data di prima iscrizione;
    - il possesso dei requisiti di moralità in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e l'assenza di sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
    - l'assenza delle cause eventuali di conflitto di interesse, incompatibilità ed inconferibilità rispetto all'espletamento di incarichi conferiti da questo Ente e l'eventuale elenco dei giudizi in cui il professionista è parte o difensore contro l'Ente;
  - b) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), con indicazione specifica dei seguenti dati:
    - le esperienze acquisite nelle singole materie (civile, amministrativa, etc.);

- il possesso di eventuali titoli di specializzazione;
  - gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici.
- c) copia del codice fiscale, della partita IVA e di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

**Art. 7. NORME FINALI**

1. Il Comune ha la facoltà di modificare, sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento il presente avviso.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è il dott. Pellegrino Gaglione.
3. In conformità al D.lgs. n. 196/2003 i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, a norma di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Avella, incaricato del Trattamento è il Responsabile del procedimento.

Dalla residenza comunale, li 14.12.2018

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. P. Gaglione